

Mancato pagamento, il cessionario di un credito commerciale non può attivare la procedura di riduzione dell'imponibile per il recupero dell'Iva

Il cessionario di un credito commerciale per imponibile ed Iva, in caso di mancato incasso presso il debitore, non può attivare la procedura di riduzione dell'imponibile al fine di recuperare l'imposta, diritto che spetta al cedente, che peraltro, mediante la cessione del credito, ha incassato il corrispettivo.

Questo il principio generale che sembra desumersi dalla sentenza che la Corte di giustizia Ue ha pronunciato ieri, 9 febbraio 2023, nella causa C-482/21, in relazione ad una controversia fiscale promossa da un'impresa di assicurazioni che, avendo pagato all'assicurato, come da contratto, un indennizzo per il mancato pagamento di un credito vantato dall'assicurato nei confronti di un cliente, riteneva di avere diritto, a seguito del mancato incasso del credito presso il debitore, di ridurre la base imponibile per recuperare l'Iva non riscossa, in forza del principio enunciato dall'art. 90 della direttiva Iva.

In via preliminare, la Corte ricorda la propria giurisprudenza sull'argomento, da cui emerge, in particolare, che gli stati membri, in caso di mancato pagamento totale o parziale del prezzo dell'operazione, devono consentire la riduzione della base imponibile dell'Iva, pena la violazione del principio di neutralità da cui deriva che, nella sua qualità di collettore d'imposta per conto dello stato, l'imprenditore deve essere sgravato interamente dall'onere dell'imposta dovuta o pagata nell'ambito delle sue attività economiche a loro volta soggette ad Iva.

Ciò detto, occorre verificare se la fattispecie in esame rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 90, paragrafo 1, della direttiva. In proposito, la Cor-

te osserva che sono soggette all'Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Il requisito dell'onerosità presuppone la sussistenza di un nesso diretto tra la cessione di beni o la prestazione di servizi e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo, ancorché tale corrispettivo sia versato da un terzo.

Nella fattispecie, la società assicuratrice ha versato al cliente soggetto passivo un indennizzo pari al 90% dell'importo del credito assicurato, Iva compresa.

Di conseguenza, si deve constatare che la quota del credito indennizzato dalla società è stata effettivamente ricevuta dal cliente soggetto passivo come corrispettivo dell'operazione imponibile in questione, di modo che non si può ritenere che sia oggetto di un mancato pagamento ai sensi del citato art. 90. Tale quota, quindi, ancorché ricevuta a titolo di indennizzo, non può dar luogo alla riduzione della base imponibile per il cliente soggetto passivo, né tantomeno da parte della società assicuratrice, che non può essere identificata come il soggetto passivo titolare del diritto alla riduzione della base imponibile.

E' da osservare che la prassi nazionale è conforme alla sentenza per quanto riguarda la carenza di legittimazione del cessionario del credito (cfr. circolare n. 98/2000), ma dovrebbe essere rivista laddove esclude la realizzazione dell'esigibilità dell'Iva in dipendenza dell'incasso del corrispettivo della cessione del credito (cfr. circolare n. 1/2013).

Franco Ricca

— © Riproduzione riservata — ■

